

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia),
il 26 maggio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Bucciero, Zancan,
Alberti Casellati, Callegaro, Fassone, Dalla Chiesa, Tirelli,
Del Pennino, Ruvolo, Donati, Centaro e Calvi:*

Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza
nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici
per l'udienza preliminare

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordina-
mento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'or-
dinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi-
cazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».

2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, e successive modificazioni, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la sostituzione dei giudici che
svolgono alla data di entrata in vigore della
presente legge le funzioni di giudice incar-
cato dei provvedimenti previsti per la fase
delle indagini preliminari o di giudice dell'u-
dienza preliminare il termine di dieci anni
previsto dall'articolo 7-bis, comma 2-ter,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive

modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore».

3. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE